

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI CONFERIMENTO, MODIFICA E REVOCA DI INCARICHI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE

Art. 1

(Principi generali)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di seguito denominato CNEL.
2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30, Il co., lett.f) del Regolamento degli Organi, dell'Organizzazione e delle procedure del CNEL
3. I principi, le procedure ed i criteri stabiliti dal CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area Funzioni Centrali per il conferimento degli incarichi dirigenziali si intendono integralmente richiamati nel presente documento.
4. Tutti i dirigenti appartenenti al ruolo dell'amministrazione hanno diritto ad un incarico di funzione dirigenziale.
5. Gli incarichi sono conferiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento del Segretariato generale del CNEL, considerando il dirigente come elemento centrale dei processi di innovazione e valorizzazione delle risorse umane.
6. Il conferimento degli incarichi avviene previo confronto con i dirigenti, in ordine alla determinazione degli obiettivi e delle connesse risorse umane, finanziarie, strumentali, così come disposto dal D.lgs. n. 150/2009, nonché ai relativi risultati da conseguire, in base ai criteri e secondo le procedure di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti e tenendo conto delle preferenze, non vincolanti, da essi manifestate.
7. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto del principio di rotazione, in coerenza con il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'CNEL, tenuto conto delle aree a più elevato rischio al fine di garantire la piena attuazione del sistema di contrasto alla corruzione nonché la più efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti
8. Le procedure di conferimento sono dirette a consentire la tempestiva assegnazione e il tempestivo rinnovo degli incarichi, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità.
9. Nel conferimento degli incarichi si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
10. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e s.m.i..

Art. 2

(Criteri per il conferimento degli incarichi)

1. Il conferimento dell'incarico è effettuato secondo una valutazione delle istanze pervenute, a seguito di pubblicazione di un interpello rivolto ai dirigenti di ruolo che reca:
 1. a) natura e caratteristiche delle funzioni e delle competenze della struttura dirigenziale;
 2. b) attitudini, qualificazione professionale, competenze e capacità gestionali richieste al dirigente;
2. Nella valutazione delle istanze si terrà conto, oltre che delle lettere a) e b) sopra evidenziate, anche dei seguenti ulteriori criteri:

- a) Valutazione conseguita sull'attività svolta nell'ultimo triennio, espressa ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 150/2009, nel rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance applicato;
- b) Coerenza dei titoli di studio ed esperienze professionali, con particolare riferimento a quelle maturate presso il CNEL, e presso altre pubbliche amministrazioni, purché attinenti all'incarico da conferire;
- c) attitudini e capacità professionali rispetto alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati per l'incarico.
3. Laddove, a seguito di interpello interno, sia stata formalmente accertata, ai sensi del precedente comma 2, l'assenza di idonee candidature da parte dirigenti di ruolo del CNEL, si potrà procedere con la pubblicazione di un interpello aperto all'esterno ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del D.lgs. n. 165/2001, secondo i limiti ivi previsti.
4. Il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165/2001 dovrà tenere conto - in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da conseguire, nonché alla complessità della struttura interessata - dei criteri generali di valutazione di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 dovrà tenere conto - in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da conseguire nonché alla complessità della struttura interessata - della particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli del CNEL, di soggetti che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso enti nazionali o internazionali o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistratura e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
6. Il conferimento di eventuali incarichi *ad interim* ai dirigenti in servizio presso il CNEL è effettuato esclusivamente a seguito di pubblicazione di apposito interpello interno e valutazione delle candidature ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 3

(Pubblicità e durata degli incarichi)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del D.lgs. n.165/2001 il CNEL rende conoscibili sul proprio sito internet, assicurandone l'aggiornamento, il numero e la tipologia dei posti dirigenziali vacanti, nonché i criteri di scelta.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 avviene in anticipo rispetto alla data in cui il posto dirigenziale si rende disponibile, al fine di consentire, ai dirigenti di ruolo del CNEL interessati, l'esercizio del diritto di produrre domanda per il conferimento di incarichi vacanti.
3. L'incarico è conferito a tempo determinato per una durata minima di tre anni e massima di cinque anni, in conformità con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.
4. La scadenza dell'incarico è quella indicata nel provvedimento di assegnazione dell'incarico che, di conseguenza, cessa senza obbligo di preavviso.
5. L'incarico cessa anticipatamente in caso di cessazione dal servizio presso il CNEL, a qualsiasi titolo, del dirigente.

Art. 4**(Rinnovo dell'incarico)**

L'incarico è rinnovabile nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 3, ove non ricorrano le condizioni per la revoca o la risoluzione dell'incarico stesso.

Art. 5**(Modifica e revoca dell'incarico)**

L'incarico può essere modificato o revocato per motivate ragioni organizzative, in seguito all'accertamento di risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 165/2001. Nel caso di revoca per ragioni organizzative, si applicano i precedenti commi 4 e 5 dell'art. 1.

Art. 6**(Risoluzione consensuale dell'incarico)**

Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, l'incarico conferito dal Segretario Generale del CNEL al titolare di Ufficio dirigenziale, sia di prima che di seconda fascia, può essere risolto consensualmente in via anticipata rispetto alla naturale scadenza.

Art. 7**(Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali)**

La procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali si articola nelle seguenti fasi:

- a) IL CNEL pubblicizza gli incarichi vacanti secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento e predispone un interpello interno ai sensi dell'art.2, comma 1.
- b) Gli interessati, entro il termine indicato nell'interpello (non inferiore a 5 giorni), presentano domanda di conferimento dell'incarico secondo le indicazioni fornite dall'interpello.
- c) Le domande pervenute sono esaminate, per la verifica dei requisiti, dall'Ufficio competente individuato dal Segretario Generale, che provvede a trasmettere quelle ammissibili per le valutazioni di competenza.
- d) Il Segretario Generale valuta le candidature ammissibili secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 2.
- e) Solo qualora sia stata formalmente accertata l'assenza di idonee candidature da parte dirigenti di ruolo del CNEL, si procederà all'apertura dell'interpello ai dirigenti di ruolo delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001. Gli interessati, entro il termine indicato nell'interpello (non inferiore ai 15 giorni), presentano domanda di conferimento dell'incarico secondo le indicazioni fornite dall'interpello. Il Segretario Generale potrà convocare i candidati il cui profilo è ritenuto più adeguato in relazione alle caratteristiche del ruolo ricercato per un colloquio di approfondimento delle competenze ed esperienze dichiarate.
- f) Il Segretario Generale formula una proposta sul candidato selezionato, per la successiva nomina da parte del Presidente, illustrando le motivazioni della scelta.

Art. 8**(Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali)**

La procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali si articola nelle seguenti fasi:

- a)** Il CNEL pubblicizza gli incarichi vacanti secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento e predispone un interpello interno ai sensi dell'art.2, comma 1.
- b)** Gli interessati, entro il termine indicato nell'interpello (non inferiore a 5 giorni), presentano domanda di conferimento dell'incarico secondo le indicazioni fornite dall'interpello.
- c)** Le domande pervenute sono esaminate, per la verifica dei requisiti, dall'Ufficio competente individuato dal Segretario Generale, che provvede a trasmettere quelle ammissibili per le valutazioni di competenza.
- d)** Il Segretario Generale valuta le candidature ammissibili secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 2. L'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è comunque assunta previa parere del dirigente generale.
- e)** Qualora sia stata formalmente accertata l'assenza di idonee candidature da parte dirigenti di ruolo del CNEL, si procederà all'apertura dell'interpello ai soggetti di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 commi 5 bis e 6 . Gli interessati, entro il termine indicato nell'interpello (non inferiore ai 10 giorni), presentano domanda di conferimento dell'incarico secondo le indicazioni fornite dall'interpello. Il Segretario Generale potrà convocare i candidati il cui profilo è ritenuto più adeguato in relazione alle caratteristiche del ruolo ricercato per un colloquio di approfondimento delle competenze ed esperienze dichiarate.

Art. 9**(Conferimento dell'incarico a dirigente titolare di altro incarico dirigenziale)**

Qualora, all'esito delle procedure di valutazione, il conferimento dell'incarico venga attribuito ad un dirigente titolare di altro incarico dirigenziale, l'assegnazione del nuovo incarico è subordinata alla risoluzione consensuale dell'incarico precedente, ai sensi e nei termini di cui all'art. 6.